



*Al Ministro dello sviluppo economico  
ed il  
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  
di concerto con  
il Ministro dell'economia e delle finanze*

VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

VISTA la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, “*Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l’art. 47, comma 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e/o attestazione per l’apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, sono a carico dei richiedenti e quelle relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99 “*Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*” e, in particolare, l’articolo 4 (“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”);

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 del Ministro dello sviluppo economico recante “*Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008*”;

VISTO il decreto 22 dicembre 2009 del Ministro dello sviluppo economico “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.*”;

VISTA la Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;





VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e, in particolare, l'articolo 11;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo ai dispositivi di protezione individuale, che abroga la Direttiva 89/686/CEE;

VISTO il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 come modificato dal decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/425, sui dispositivi di protezione individuale ed in particolare l'articolo 15 comma 2;

VISTA la Direttiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e s.m.i di attuazione della Direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori”;

VISTO l'art. 30, comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione Europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2019, n. 17, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. o che modifica le disposizioni sugli oneri relativi alle procedure di valutazione della conformità dei DPI, di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità e per la vigilanza sul mercato;

VISTA la Convenzione, del 12 luglio 2019, ed, in particolare, l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per la Direttiva 2006/42/CE sulle macchine, per il Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi protezione individuali e per la Direttiva 2014/33/UE sugli ascensori;

CONSIDERATO che, a seguito della predetta Convenzione, gli organismi di valutazione della conformità corrispondono all'Organismo Nazionale Italiano di





Accreditamento -ACCREDIA- la tariffa relativa ai servizi di accreditamento e che devono corrispondere al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i soli costi relativi al rilascio, rinnovo, estensione, riduzione e all'aggiornamento dei decreti di autorizzazione già in essere, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico anche i costi relativi alla notifica sul sistema informativo NANDO della Commissione europea;

RITENUTO di dover determinare, le tariffe per i servizi sopra elencati a carico degli organismi di valutazione della conformità per la Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, per il Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio e per la Direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori

## **DECRETANO**

### **Art. 1.**

#### **Ambito di applicazione**

1. Il presente decreto si applica, in attuazione dell'art. 47, comma 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, alle attività effettuate dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate alla adozione di decreti di autorizzazione, rinnovo, estensione, riduzione e aggiornamento dei decreti già in essere, nonché alla notifica sul sistema informativo della Commissione europea NANDO, riferiti agli organismi di valutazione della conformità, per la Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, per il Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio e per la Direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori, che hanno conseguito l'accREDITAMENTO in base alla Convenzione indicata in premessa tra i citati Ministeri e l'Ente Unico di accREDITAMENTO nazionale.

### **Art.2.**

#### **Tariffe**

1. Gli importi delle tariffe relative ai servizi di cui all'art. 1 del presente decreto da versare a favore del Ministero dello sviluppo economico sono indicate negli allegati I, II, III del presente decreto.
2. Gli importi delle tariffe relative ai servizi di cui all'art. 1 del presente decreto da versare a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono indicate nell'allegato IV che costituisce parte integrante del presente decreto.

### **Art. 3.**

#### **Modalità di pagamento**





1. Il pagamento degli importi dovuti per le attività relative al servizio reso ai sensi dell'art. 1 si effettua presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, competente per territorio, in cui ha sede legale la società richiedente, ovvero tramite versamento presso il relativo conto corrente della Banca d'Italia.
2. Per la tariffa a favore del Ministero dello sviluppo economico, nella causale di versamento occorre specificare: il riferimento all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, l'Amministrazione che effettua la prestazione, l'imputazione della somma al capitolo d'entrata 3592, capo XVIII° articolo 33, il Regolamento o Direttiva per la quale si richiede l'autorizzazione, il rinnovo, l'estensione, la riduzione o l'aggiornamento e la relativa notifica sul sistema informativo NANDO.
3. Per la tariffa a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella causale di versamento occorre specificare: il riferimento all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, l'Amministrazione che effettua la prestazione, l'imputazione della somma al capitolo d'entrata 3675, capo XXVII° il Regolamento o la Direttiva per la quale si richiede l'autorizzazione, il rinnovo, l'estensione, la riduzione o l'aggiornamento.
4. La Divisione competente della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo economico avvia l'attività istruttoria dell'istanza di rilascio, rinnovo, estensione, riduzione o l'aggiornamento delle autorizzazioni e la relativa notifica sul sistema informativo NANDO, subordinatamente all'avvenuto versamento degli importi dovuti, da comprovare, all'atto dell'istanza, mediante presentazione dell'attestazione di versamento.
5. La Divisione III - Tutela e promozione della salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, partecipa all'istruttoria dietro attestazione di versamento di quanto dovuto.

#### **Art. 4**

#### **Utilizzo dei proventi**

1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui agli allegati I, II e III del presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'Economia e Finanze, allo stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sugli appositi capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti per lo svolgimento delle attività di autorizzazione e notifica degli organismi di valutazione della conformità.





## **Art. 5**

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Gli importi delle tariffe di cui agli allegati I, II e III sono soggetti ad aggiornamento almeno ogni biennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

## **Art. 6**

### **Entrata in vigore**

Il presente decreto viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sui siti istituzionali del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE





- **Allegato I**

**Tariffa di rilascio dell'autorizzazione, rinnovo, estensione**

L'importo dovuto per il rilascio dell'autorizzazione, il rinnovo, l'estensione della stessa e per la relativa notifica sul sistema informativo europeo NANDO è pari a: **€ 349,00 (trecentoquarantanove/00)**





- **Allegato II**

**Tariffa di sospensione o rinuncia dell'autorizzazione**

L'importo dovuto per la sospensione o per la rinuncia dell'autorizzazione su istanza dell'organismo e per la relativa denotifica sul sistema informativo europeo NANDO è pari a: **€ 222,92 (duecentoventidue/92)**





- **Allegato III**

**Tariffa di modifica dei decreti di autorizzazione**

L'importo dovuto per la modifica di decreti di autorizzazione a seguito di variazioni quali: cambio di sede legale/operativa, di indirizzo, di ragione sociale, di forma societaria, riduzione dell'autorizzazione e per la relativa notifica sul sistema informativo europeo NANDO è pari a: **€ 178,16 (centosettantotto/16)**





- **Allegato IV**

Importo dovuto per il rilascio dell'autorizzazione, il rinnovo, l'estensione o la riduzione alla certificazione dei DPI e delle Macchine

L'importo dovuto è pari a: € **93,99 (novantatré/99)**

Importo dovuto in caso di rinuncia o sospensione dell'autorizzazione alla certificazione dei DPI e delle Macchine

L'importo dovuto è pari a: € **87,24 (ottantasette/24)**

Importo dovuto per la modifica di decreti di autorizzazione alla certificazione dei DPI e delle Macchine a seguito di variazioni quali: il cambio della sede operativa, di ragione sociale, di indirizzo o della forma societaria,

L'importo dovuto è pari a: € **79,19 (settantanove/19)**

Tariffa dovuta per il rilascio dell'autorizzazione, la modifica, la rinuncia o la sospensione dei decreti di autorizzazione alla certificazione ascensori

L'importo dovuto è pari a: € **41,98 (quarantuno/98)**

